

**CONVENZIONE TRA IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA PER LA LOMBARDIA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, con sede a Milano, Via Pietro Azario n. 6, C.F. 80118570151, nella persona del Provveditore e legale rappresentante, Dott. Aldo Fabozzi, domiciliato per la carica a Milano, in Via P. Azario n. 6,
di seguito **PRAP**

E

l'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, C.F. 80012650128, nella persona del Rettore e legale rappresentante, Prof. Gianluca Vago, domiciliato per la carica a Milano, in Via Festa del Perdono n. 7,
di seguito **Università**,
di seguito congiuntamente **le parti**

PREMESSO

- che l'art. 27 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce che le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”;
- che gli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione stessa riconoscono l'istruzione e la formazione come diritti fondamentali della persona;
- che pertanto tali diritti devono essere garantiti anche ai soggetti in esecuzione penale in carcere o in esecuzione penale esterna;
- che la l. n. 354/1975 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), nel ribadire che “nei confronti dei condannati e degli internati deve essere

attuato un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale degli stessi” (art. 1), annovera l’istruzione tra gli strumenti che devono caratterizzare il trattamento del condannati (art. 15) e precisa che la finalità del reinserimento sociale “deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa” (art. 17);

- che l’art. 19 della l. n. 354/1975 stabilisce nello specifico che negli istituti penitenziari “è agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati”;
- che l’art. 44 del d.P.R. n. 230/2000 (*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*) prevede che “i detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione ai corsi, sono agevolati per il compimento degli studi” e che “a tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami”;
- che l’art. 7 della l.r. Lombardia n. 8/2005 (*Disposizioni per la tutela delle persone ristrette degli Istituti penitenziari della Regione Lombardia*) stabilisce che la Regione, di intesa con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, “promuove, sostiene e finanzia il diritto di accesso ai percorsi di istruzione ... sia all’interno degli istituti penitenziari che all’esterno”, assicurando il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell’offerta di istruzione;

- che l'art. 27 del d.P.R. n. 382/1980 (*Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*) prevede che “i rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta ... dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”;
- che l'art. 8 della l. n. 341/1990 (*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*) prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio e della attività culturali e formative, possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipula di apposite convenzioni;
- che il Protocollo d'Intesa stipulato in data 23/10/2012 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Giustizia (*Programma speciale per l'istruzione e la formazione degli Istituti penitenziari*) prevede l'avvio di una collaborazione organica e articolata per il raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'integrazione e di pari opportunità nei percorsi scolastici all'interno delle strutture penitenziarie italiane (art. 2) e sancisce l'impegno delle parti a coinvolgere le Università interessate alla partecipazione al Programma (art. 3, lett. o);

- che ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 270/2004, "le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso";
- che l'art. 22 della l. n. 448/2001 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*) prevede che al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione può essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento di laurea e di laurea specialistica, secondo modalità individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina il comune impegno e la collaborazione tra le parti nelle seguenti aree di intervento:

- 1) sostegno agli studi universitari dei detenuti degli istituti penitenziari indicati all'art. 3, in vista del perseguimento dell'obiettivo primario del reinserimento sociale;

- 2) formazione dei dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria (personale di polizia penitenziaria, personale comparto ministeri e Dirigenti), con possibilità di riconoscimento da parte dell'Università di crediti formativi per gli studi compiuti presso le strutture formative centrali e decentrate;
- 3) attività formative per studenti universitari (a titolo esemplificativo, tirocini, master, attività finalizzate alla stesura di tesi di laurea) presso le strutture penitenziarie (Istituti, Uepe, Prap);
- 4) attività di volontariato di studenti universitari presso le strutture penitenziarie nell'ambito di progetti concordati tra Università e Amministrazione penitenziaria;
- 5) elaborazione di progetti di studio e di ricerca in ambito penitenziario, con l'eventuale coinvolgimento dei detenuti e del personale penitenziario;
- 6) organizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione.

Art. 3 - Studi universitari dei detenuti: beneficiari

1. L'impegno delle parti a sostegno degli studi universitari dei detenuti riguarda gli Istituti di Milano Bollate e Milano Opera dove è attivo il polo universitario metropolitano.

Qualora sussistano impedimenti al trasferimento di un detenuto presso una delle sedi del Polo si concorderanno modalità di supporto al detenuto studente anche presso altre sedi della Regione.

Tale supporto sarà erogato a richiesta anche a favore dei soggetti in esecuzione penale esterna sempre sul territorio regionale.

2. In relazione agli stranieri privi di permesso di soggiorno, le parti convengono che la presenza in Italia per l'esecuzione della pena debba considerarsi come presenza legale e dia quindi titolo all'iscrizione all'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. Per gli studenti detenuti, le attività di sostegno allo studio previste nella presente convenzione si terranno presso gli Istituti di detenzione di cui al comma 1. Gli esami di profitto e l'esame di laurea si terranno presso gli Istituti di cui al comma 1 o nelle sedi dell'Università, in base alla scelta dello studente e alle condizioni giuridiche dello stesso e ferme restando le autorizzazioni previste dalle norme penitenziarie.

Per gli studenti in esecuzione penale esterna, le attività di sostegno allo studio si terranno nelle sedi universitarie o in luoghi diversi, in funzione delle specifiche condizioni giuridiche dello studente, previo specifico accordo tra le parti.

Art. 4 - Studi universitari dei detenuti: impegni delle parti

1. L'Università si impegna a collaborare attivamente all'opera di rieducazione dei soggetti di cui all'art. 3. L'azione dell'Università è principalmente volta a favorire l'iscrizione ai corsi universitari di quanti siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, nonché ad agevolare gli iscritti nella prosecuzione del percorso di studio.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 saranno perseguiti mediante:

- l'erogazione di apporti (docenze, orientamento, tutorato), esclusivamente su base volontaria, da parte di docenti e studenti dell'Università, previa concessione delle necessarie autorizzazioni per l'accesso alle sedi degli Istituti;

- l'individuazione di procedure amministrative che tengano specificamente conto dello stato di privazione della libertà in cui gli studenti e gli aspiranti studenti si trovano, con particolare riferimento al reperimento delle informazioni, alla gestione dei rapporti con le segreterie didattiche e amministrative, all'accesso ai servizi bibliotecari;

- la configurazione agevolata delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, secondo modalità che saranno deliberate dagli Organi accademici, ferma restando la fruibilità da parte dei medesimi di eventuali specifici contributi stanziati da Regione Lombardia o a seguito degli accordi di cui all'art. 9 a favore degli studenti detenuti o dei soggetti in esecuzione penale esterna, quale agevolazione per il compimento degli studi universitari.

3. L'Amministrazione penitenziaria si impegna a favorire gli studi universitari dei detenuti:

- prevedendo, ove possibile, l'assegnazione degli studenti a camere e reparti degli Istituti adeguati allo svolgimento dello studio;
- mettendo a disposizione locali comuni da adibirsi alle attività di studio;
- consentendo agli studenti, compatibilmente alle disposizioni interne, di tenere nelle proprie camere e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e gli strumenti didattici necessari;
- consentendo l'accesso agli Istituti da parte dei docenti, degli studenti universitari, dei volontari e dell'eventuale personale del Servizio Civile volontario partecipanti al progetto;

- evitando, ove possibile, il trasferimento degli studenti in altri Istituti Penitenziari, al fine di promuovere il completamento del corso di studio intrapreso.

4. Le Direzioni degli Istituti Penitenziari di cui all'art. 3, comma 1, assicurano:

- la disponibilità, l'agibilità e la sicurezza degli spazi necessari allo svolgimento delle attività di studio;
- il sostegno, ove possibile, delle spese per le attrezzature e gli arredi;
- l'individuazione del personale di supporto (volontari ed eventuale personale del Servizio Civile volontario) che parteciperà al progetto.

Art. 5 - Studi universitari dei detenuti: agevolazioni procedurali e didattiche

1. L'immatricolazione dei detenuti che intendono iscriversi a un corso universitario è preceduta da un colloquio di orientamento generale tra il richiedente e un docente dell'Università, al fine di assicurare all'aspirante studente le informazioni necessarie, valutare eventuali debiti formativi ed individuare le modalità per il loro superamento, vagliare la percorribilità del percorso di studi prescelto in relazione alla condizione detentiva.

2. Gli studenti saranno costantemente affiancati da un tutor individuato dall'Università, anche facendo ricorso a volontari adeguatamente qualificati, con il compito di fornire supporto per la realizzazione del piano di studio.

3. Le attività didattiche si articolano in lezioni di gruppo, lezioni individuali, attività didattiche assistite da tutor, studio con il sostegno di volontari, studio

individuale. Ad integrazione della didattica frontale, sarà possibile ricorrere alla didattica a distanza, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Art. 6 - Formazione del personale

1. L'Università degli Studi di Milano si impegna a collaborare alla promozione di opportunità formative per il personale di polizia penitenziaria, per il personale del comparto dei ministeri e per i Dirigenti dell'Amministrazione in servizio presso le sedi lombarde.

L'azione dell'Università è principalmente diretta alla condivisione delle attività formative con il PRAP, sin dalla fase della loro progettazione, al fine di garantire che i corsi corrispondano agli standard formativi definiti dalle normative vigenti, nonché all'eventuale riconoscimento di crediti formativi subordinatamente alla frequenza e al superamento di una prova finale.

2. L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a:

- coinvolgere l'Università nella progettazione delle attività formative a favore del personale penitenziario;
- permettere la partecipazione del personale di polizia penitenziaria, del personale del comparto ministeri e dei Dirigenti alle opportunità formative.

Art. 7 - Attività formative e di volontariato di studenti universitari

1. Le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione presso le strutture penitenziarie (Istituti di detenzione, Uepe, Prap) di attività formative di studenti iscritti all'Università (a titolo esemplificativo: tirocini, attività finalizzate alla stesura di tesi di laurea, master), predisponendo all'inizio di ciascun anno

accademico un piano comune che individui il numero di tirocinanti e tesisti da ammettere nelle singole sedi penitenziarie.

2. Le parti definiranno congiuntamente l'impostazione, la progettazione e la valutazione complessiva di tirocini. Gli inserimenti avverranno previa stipula di apposita convenzione tra le parti ai sensi della normativa vigente in materia di tirocini e in osservanza delle esigenze di sicurezza degli Istituti e degli studenti coinvolti.

3. Al personale penitenziario che svolgerà funzioni di tutoraggio agli studenti verrà rilasciata un'attestazione dell'attività svolta.

4. I tirocini formativi non costituiranno premessa per rapporti di lavoro con il Ministero della Giustizia.

5. Le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di progetti di volontariato che, nel rispetto della vigente normativa, vedano impegnati gli studenti dell'Università presso le sedi penitenziarie.

Art. 8 - Copertura assicurativa

L'Università si impegna a garantire che i docenti e gli studenti impegnati in attività presso le strutture dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi della presente convenzione usufruiscano di copertura assicurativa per i rischi di infortunio e di responsabilità civile verso terzi ai sensi della vigente normativa.

Art. 9 - Accordi attuativi e finanziamenti

1. Laddove necessario, le parti daranno attuazione agli impegni previsti dalla presente convenzione tramite appositi accordi convenzionali che disciplineranno

di volta in volta le modalità e i tempi operativi, nonché gli eventuali e necessari finanziamenti.

2. Le parti si impegnano a valutare la possibilità di finanziare il progetto mediante contributi stanziati a tal fine da enti pubblici e privati nonché concorrendo, eventualmente in collaborazione con altri enti, a bandi per progetti finanziati in ambito nazionale e internazionale.

Art. 10 - Comitato Didattico Organizzativo

È istituito un Comitato didattico organizzativo con funzioni di verifica dell'andamento della convenzione e con facoltà di proporre correttivi alle azioni attuative della convenzione stessa.

Il Comitato, presieduto dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, è composto da un rappresentante del PRAP, dai Direttori degli Istituti penitenziari/Uepe indicati all'art. 3 o loro delegati, dal Rettore dell'Università o suo delegato, da un delegato dei Dipartimenti o dei Corsi di laurea che registrino iscrizioni di studenti detenuti o in esecuzione penale esterna.

Alle riunioni del Comitato possono altresì partecipare, con funzioni consultive, una rappresentanza delle associazioni di volontariato eventualmente impegnate nel progetto e una rappresentanza degli studenti, secondo modalità stabilite dal PRAP e dalle Direzioni degli Istituti penitenziari/Uepe coinvolti, in accordo con il Comitato stesso.

Partecipa inoltre alle riunioni del Comitato, con funzioni di Segretario, un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria, al quale sono attribuite altresì

funzioni di coordinamento e raccordo operativo tra i membri del Comitato medesimo.

Il Comitato si riunisce:

- almeno due volte l'anno, di cui una volta tra il 1 settembre e la fine di ottobre, per le decisioni riguardanti le immatricolazioni, l'integrazione delle risorse istituzionali delle parti e la promozione di ogni utile iniziativa che favorisca l'informazione e il coinvolgimento di istituzioni, realtà sociali del territorio, cittadini;
- ogni volta che sia richiesto da ogni singolo componente per particolari e motivate problematiche, entro 60 giorni dalla richiesta medesima.

Art. 11 - Durata

La convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo formale a mezzo posta certificata e previa approvazione degli organi competenti delle parti.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione a mezzo posta certificata da inviarsi con preavviso di almeno 90 giorni, fermo restando che dovrà essere garantito il completamento delle attività già avviate nonché assicurato il diritto degli studenti di proseguire e completare gli studi secondo le modalità organizzative in vigore al momento dell'iscrizione.

Art. 12 - Referenti

Referenti della convenzione per il PRAP (sede Milano , via P. Azario 6) sono:

- la **dr. ssa Anna Muschitiello** - Responsabile dell'Unità Organizzativa della Formazione per il raccordo e le azioni di promozione della formazione del personale.

anna.muschitiello@giustizia.it tel.0243856311

- il **funzionario giuridico-pedagogico Maria Siciliano** dell'Unità Organizzativa del Trattamento per le attività connesse alla realizzazione del Polo Universitario presso le due case di reclusione nonché il raccordo e la promozione delle attività di tirocinio e di conoscenza del contesto penitenziario degli studenti.

maria.siciliano@giustizia.it - tel. 0243856310

- La **dr.ssa Adima Salaris** - Responsabile dell'Unità Organizzativa Esecuzione penale esterna per il raccordo e la promozione delle attività di tirocinio e conoscenza dell' Ufficio Esecuzione Penale esterna.

adima.salaris@giustizia.it - tel. 0243856303

Referenti della convenzione per l'Università degli Studi di Milano sono:

- il **Prof. Stefano Simonetta** - docente del Dipartimento di Filosofia per gli aspetti che concernono il personale docente di Ateneo e le attività di didattica e ricerca.

stefano.simonetta@unimi.it - tel. 0250312349

- la **Dott.ssa Emanuela Dellavalle** - Capo Divisione Segreterie Studenti per le attività connesse alla gestione amministrativa degli studenti.

emanuela.dellavalle@unimi.it - tel 50313700

- la Dott.ssa Barbara Rosina - Direttore del Centro di Servizio di Ateneo per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni per gli aspetti che riguardano l'orientamento, i tirocini degli studenti ed eventuali progetti di volontariato
barbara.rosina@unimi.it - tel. 0250312101

Art. 13 - Tutela della privacy

Le parti si impegnano a trattare i dati personali, anche sensibili, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione in conformità al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche.

Le parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali solo per le finalità derivanti dall'esecuzione del presente accordo.

Art. 14 - Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, parte I, di cui all'all. A al D.P.R. n. 642/1972 (*Disciplina dell'imposta di bollo*), la presente convenzione è soggetta a bollatura. Il relativo onere è a carico del PRAP e dell'Università in parti uguali.

La convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, parte II allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Art. 15 - Foro competente

Le parti riconoscono come unico foro competente per qualsiasi controversia avanti il Giudice ordinario quello di Milano.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e alla normativa universitaria e penitenziaria vigenti.

Milano, lì,

**PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA
REGIONE LOMBARDIA**

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Dott. Aldo Fabozzi

.....
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE

Prof. Gianluca Vago

.....